



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3374 del 2024, proposto da Marina di San Pio S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta, n. 2579/2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l'avvocato Luigi Roma;

Avuta la presenza dell'avvocato dello Stato Giovanni Chiappiniello;

Ritenuto che le prospettazioni difensive di parte appellante meritino di essere approfondite nella naturale sede di merito, comportando complesse valutazioni in termini di gravità e proporzionalità del comportamento serbato dalla società ricorrente rispetto alla decadenza pronunciata dall'Amministrazione;

Considerata, inoltre, la necessità, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di accordare prevalente tutela all'interesse della società ricorrente a proseguire nello svolgimento dell'attività economica di impresa, anche considerata la prossimità dell'avvio della stagione estiva e la conseguente necessità di fornire agli utenti la tempestiva fornitura del servizio di ormeggio, non essendo stata fornita alcuna prova, peraltro, che la concessione del posto ormeggio sia stata già riaffidata o sarà fornita da un nuovo concessionario, con conseguente inutile pregiudizio per l'interesse della collettività nelle more che la causa giunga a definitiva decisione nel merito.

Le spese della fase cautelare possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3374/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa per la decisione definitiva della causa la udienza pubblica del 1° ottobre 2024.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO